mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.I.0365240.17-10-2018

COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252

SETTORE ECONOMICO SOCIALE
Settore Bilanci, Controllo di Gestione, Società Partecipate
Via Mezzaterra, 45 - 32100 Belluno
tel. 0437.913421/33 - fax 0437. 913407
PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Belluno, 13 FEB. 2015
Prot n 4620 del 16/02/2015

Spett.le
Osservatorio Servizi Pubblici Locali

PEC - osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Oggetto: **Ricognizione ex articolo 34, comma 20 D.L. 179/2012. Trasmissione deliberazione Consiliari.**

Ai fini dell'adempimento di cui all'articolo 34, comma 20 del D.L. 179/2012, con la presente si trasmette in allegato la deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 17/12/2014.

Distinti saluti.

COMUNE DI BELLUNO

IL *DIRIGENTE*
dott.ssa Alfonsina Tedesco

Riferimenti:
dott.ssa Barbara Pol - Responsabile del procedimento
dott.ssa Eugenia Romanello
tel. 0437.913421-33 - fax 0437. 913407
bpol@comune.belluno.it
eromanello@comune.belluno.it

COMUNE DI BELLUNO

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 63 del 17/12/2014

OGGETTO: SOCIETÀ SERSA SPA - RICOGNIZIONE EX ART. 3, COMMI 27 E SEGUENTI, LEGGE N. 244/07 E RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 D.L. N. 179/12.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **DICIASSETTE**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **15:00**, nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello iniziale, risultano presenti:

MASSARO JACOPO	Presente	DE COL ERMANO	Presente
BALCON CELESTE	Presente	DE MOLINER ROBERTO	Presente
BETTIOL CLAUDIA	Presente	GHIRARDINI LORENA	Presente
BORTOLUZZI IDA	Assente	GIANNONE BIAGIO	Presente
BRISTOT FABIO	Presente	LANARI ANDREA	Presente
BURIGO PATRIZIA	Presente	LECIS PIERENRICO	Presente
BUTTIGNON SIMONETTA	Presente	MARCHESE SERGIO	Presente
CASAGRANDE EMILIANO	Presente	MASUT FRANCESCO	Presente
CERVO ANDREA	Presente	OLIVOTTO LUCIA	Presente
CIBIEN WALTER	Presente	PINGITORE FRANCESCO	Assente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO	Assente	PRADE ANTONIO	Presente
COMEL GUIDO	Presente	PURPORA MARCO	Presente
COSTA MIRCO	Assente	RASERA BERNA FRANCESCO	Presente
DA RE FABIO	Assente	SERAFINI SILVANO	Presente
DAL FARRA ELEONORA	Presente	VISALLI IRMA	Assente
DAL FARRA ORLANDO	Assente	ZOLEO MARIA CRISTINA	Assente
DE BIASI FRANCESCA	Presente		

Totale presenti: **25** Totale assenti: **8**.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa **TEDESCO ALFONSINA**.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. **RASERA BERNA FRANCESCO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: **MASUT FRANCESCO** e **BURIGO PATRIZIA**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il contratto 05/12/2003 n. 33250, a rogito del notaio Francescon Fiorella, con il quale è stata costituita una Società, regolata dal Codice Civile, e denominata: "Servizi Sociali assistenziali S.p.A.", in acronimo "Ser.Sa S.p.A." con capitale sociale pari ad euro 250.000,00, sede in Belluno Via A. Alpago n. 1 e durata fino al 31/12/2050;

Ricordato che con deliberazione consiliare 20/05/2008 n. 18, l'Amministrazione Comunale ha deliberato in merito al mantenimento della partecipazione nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 3, commi 27 e segg. della Legge n. 244/07;

Atteso che tale Società dopo il recesso del Socio Ulss è interamente partecipata dal Comune di Belluno ed è attiva nei servizi pubblici locali di carattere assistenziale - socio assistenziale e socio-sanitario;

Ricordato che con contratto di servizio 13/12/2013 rep. n. 224/2013, vennero affidati a tale Società:

- ✗ l'organizzazione e la gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali dedicate all'erogazione dei servizi socio assistenziali nei confronti di persone anziane e in stato di assistenza, e a fronte di un corrispettivo annuo accanto a ciascuna indicato;
- ✗ il servizio di residenzialità Casa di riposo "M.Gaggia Lante" per non autosufficienti, euro 45.000,00;
- ✗ la villa di soggiorno " Bizio Gradenigo" per autosufficienti, Euro 108.000,00;
- ✗ il centro diurno, Euro 75.000,00;
- ✗ l'assistenza domiciliare e servizio pasti a domicilio, euro 266.000,00;
- ✗ la gestione pratiche relative al telecontrollo- telesoccorso, assegni di cura e servizio professionale e sociale per gli over 65 residenti in Comune di Belluno, e segretariato sociale, euro 94.380,60;

per un totale di € 588.380,60 IVA inclusa (i dati esposti si riferiscono all'anno 2013);

Ricordato altresì che, con il medesimo contratto, il Comune di Belluno ha dato in concessione alla società Ser.S.A. S.p.A., la gestione dei seguenti beni immobili:

- ✗ stabili denominati Casa Gaggia Lante, sede della casa di riposo per non autosufficienti compreso il padiglione servizi ad essa collegato siti in Via A. Novello censita al fg.46 mapp. 1002;
- ✗ Villa Bizio Gradenigo sita in Via Urbano Bolzano censita al fg. 46 mapp. 721;
- ✗ Casa del Dottore sita in Via Pian delle Feste censita al fg. 94 mapp. 23;
- ✗ al canone concessorio annuo di € 200.000,00 Iva inclusa;

Atteso che con nota protocollo 23/05/2014 n. 15804, l'Amministratore Unico ha inoltrato la proposta tariffaria relativa all'anno 2014 in cui è esposto il seguente quadro economico previsionale:

	Gaggia Lante	Villa Bizio Gandenigo	Centro Diurno	Assistenza Domiciliare	Servizio sociale	totale
Ricavi da rette	2.442.000	735.000	171.000	239.000	13.000	3.600.000
Contributo regionale	2.741.000		102.000	113.000		2.956.000
Convenzione Ulss per fisioterapia	90.000					90.000
Proventi #	13.000	2.500	14.200			29.700
Totale da ricavi	5.286.000	737.500	287.200	352.000	13.000	6.675.700

Costo beni	307.500	61.000	14.000	51.500	2.000	436.000
Costo per servizi	1.455.900	337.000	88.800	387.000	43.500	2.312.200
Costo personale	3.468.600	395.500	235.700	105.200	45.000	4.250.000
Ammortamenti	68.000	16.500	8.500	1.000	0	94.000
Costi indiretti	74.000	22.500	5.200	7.300	500	109.500
Totale costi	5.374.000	832.500	352.200	552.000	91.000	7.201.700
Comune di Belluno	88.000	95.000	65.000	200.000	78.000	526.000

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio 27/12/2012 n. 58, venne approvato un Regolamento relativo al sostegno sociale e all'accoglienza in strutture protette;
- il servizio ai non autosufficienti (Gaggia Lante) presenta un costo di € 5.374.000,00 annuo di cui € 5.286.000,00 coperti da entrate da utenti, Regione per il servizio di fisioterapia e la differenza pari ad € 88.000,00 con oneri a carico del Comune per un numero medio di 139 non autosufficienti, e 7 alzheimer (dati riferiti al 2014) pari ad € 37.062,00 pro capite annuo;
- il centro diurno per non autosufficienti presenta un costo di € 352.200,00 di cui risulta coperta la cifra di € 287.200,00, con un onere a carico del Comune pari ad € 65.000,00;
- il centro diurno è accreditato per 20 posti per non autosufficienti e 6 per autosufficienti e che i posti occupati risultano essere 16 per non autosufficienti e 7 per autosufficienti, con una spesa media pro capite annua di € 10.956,52;
- la gestione di Villa Bizio Gradenigo comporta un costo di € 832.500,00 di cui risulta coperta la cifra di € 737.500,00, con un onere a carico del Comune di € 95.000,00 annui per un numero medio di 31 autosufficienti;
- il servizio di assistenza domiciliare comporta un costo di € 552.000,00, coperto per € 352.000,00 con entrate proprie e con onere a carico del Comune per € 200.000,00;
- il servizio di segretario sociale comporta un costo di € 91.000,00, coperto per € 13.000,00 a carico degli utenti ed € 78.000,00 a carico del Comune di Belluno;
  Quest'ultimo servizio ha riguardato, nel 2014, n. 943 persone di cui n. 451 sono state prese in carico dalla Società (delle quali n. 108 per telesoccorso e n. 213 per assegno di cura) con una spesa pro capite annua di € 158,26 (mediamente vengono garantite 2 prestazioni al giorno e va valutato il costo in relazione al servizio);

Per quanto attiene alla gestione del complesso denominato: "Casa del Dottore", si ritiene che la medesima debba tornare al Comune di Belluno. In accordo con la società Ser.S.A. S.p.A. si attuerà il trasferimento della gestione;

Considerato che la normativa in materia impone di disciplinare il servizio garantendo l'erogazione di quelli essenziali e quindi:

- il ricovero dei non autosufficienti e il centro diurno per non autosufficienti essendo i medesimi considerati livelli minimi di assistenza (LEA);
- il servizio di assistenza domiciliare agli anziani;

Considerato che il servizio di segretariato sociale istituito con DGRV 39/2006 costituisce LEA Sociale. Tale servizio è gestito con appalto alla Cooperativa Le Valli con scadenza in data 30/04/2016;

Vista la crescente e preoccupante contrazione delle risorse di parte corrente, l'Amministrazione ritiene di concentrare il proprio intervento sui LEA e sui servizi per i non autosufficienti. Per quanto riguarda il centro residenziale per autosufficienti attualmente ospitato nella Villa Bizio Gradenigo, dunque, si ritiene che la struttura possa ospitare il servizio transitoriamente, senza comunque impegno economico da parte del Comune, valutando al contempo l'interesse di altri soggetti alla gestione della

struttura, nonché valutando, congiuntamente alla Società, interventi organizzativi e strutturali per assicurare comunque l'assistenza a soggetti border-line tra auto e non auto sufficienza;

Ricordato che per la Villa Bizio Gradenigo è stato disposto, da parte di un ospite deceduto, un legato di importo pari a circa 147.000,00. Le disposizioni testamentarie non indirizzano ad una precisa destinazione del legato, ma si limitano a giustificare la disposizione indirizzandola genericamente alla "Villa Bizio Gradenigo come atto di gratitudine per il servizio prestato". Il provento andrà quindi destinato ad opere di miglioramento della Villa o del complesso destinato ai servizi di assistenza agli autosufficienti;

Considerato che il costo relativo al servizio di segretariato sociale, pari ad € 91.000,00 annui, risulta coperto con contributo a carico del Comune per € 78.000,00, sarà necessario procedere ad un'analisi delle prestazioni rese al fine di verificare ogni possibilità di riduzione dei costi;

Preso atto che, come chiarito dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 27/08/2009 n. 5097), "*al fine della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla PA, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della redditività, anche solo in via potenziale*";

Considerato che, lo stesso art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/12, prevede che la scelta dei modelli organizzativi dei servizi pubblici vada effettuata sulla base della reale situazione di fatto: economicità della gestione, parità tra gli operatori e adeguata informazione alla collettività, il tutto necessariamente correlato all'imprescindibile interesse dell'utente del servizio affinché ne fruisca nel miglior modo possibile e certamente alle condizioni più convenienti;

Sempre ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e non, il Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, Sentenza 10/09/2010 n. 6529), aveva già ritenuto in precedenza che è l'Ente a qualificare il servizio, affermando che la rilevanza economica non dipende dalla sola capacità di produrre utili del modulo gestionale, ma deriva dai vari elementi di sviluppo del contesto quali: la struttura del servizio, le modalità di espletamento, gli specifici connotati economico-organizzativi, la disciplina normativa, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo;

La disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è stata oggetto infatti, negli ultimi anni, di numerosi interventi normativi, che ad oggi si sono conclusi con la Sentenza della Corte Costituzionale 20/07/2012 n. 199, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, come convertito con Legge n. 144/2011, e conseguentemente affermato che i servizi pubblici a rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato, ovvero con il cosiddetto partenariato pubblico-privato, o con l'affidamento diretto *in house*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'Ente, ma che di esso costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo;

Considerato che secondo i Giudici amministrativi (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza 10/09/2014 n. 4599) l'affidamento diretto *in house*, lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, costituisce invece una delle tre normali forme organizzative degli stessi, con la conseguenza che la decisione di un Ente in ordine alla concreta gestione di siffatti servizi, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto *in house* (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere motivata in maniera adeguata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti;

Considerato che questa Amministrazione intende avvalersi della società Ser.S.A. S.p.A. per la gestione dei servizi socio assistenziali in ragione della professionalità acquisita e dell'elevato livello qualitativo dei servizi resi;

Ritenuto per contro necessario valutare, da parte di questa Amministrazione Comunale, quali servizi sociali è possibile assicurare anche in relazione alle disponibilità economiche dell'Ente;

Considerato che l'art. 3, commi da 27 a 33, della "*Finanziaria 2008*" (Legge n. 244/2007), ha posto una disciplina vincolistica di tipo formale e sostanziale in tema di costituzione di Società e mantenimento di partecipazioni,

Tenuto conto che, nello specifico, il comma 28 dell'articolo sopra richiamato dispone che: "*l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'Organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La deliberazione di cui al presente comma è trasmessa alla Sezione competente della Corte dei conti*";

Rilevato che, come chiarito dalla Corte dei conti Lombardia con il Parere 27/06/2013 n. 263, la valutazione che il Consiglio Comunale è tenuto a compiere, analizzando le proprie Società partecipate, deve riguardare:

- l'oggetto sociale effettivo (non solo quello formalizzato negli atti societari);
- la natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente;
- le ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'Organismo esterno;
- la situazione economica e patrimoniale della Società;
- il divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art. 13 comma 2 del D.L. n. 223/06;
- l'eventuale presenza di Società strumentali rientranti nell'ambito precettivo dell'art. 4 del D.L. n. 95/12;

Considerato che, come riportato nei punti precedenti, la gestione dei servizi assistenziali qualificabile quale servizio pubblico, è configurabile tra le attività consentite alle Società in mano pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/07;

Preso atto che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare, oltre alle valutazioni di tipo giuridico, anche quelle relativa alla sostenibilità economica dei servizi resi;

Considerato inoltre che le risorse trasferite dal Comune alla Società, devono essere intese come costo "sociale", il trasferimento annuale derivante dal contratto di servizio si configura quale un intervento economico a mero calmieramento delle rette per i fruitori del servizio;

Stabilito che:

- l'oggetto sociale effettivo della società Ser.S.A. S.p.A. è quello di garantire il servizio socio-assistenziale agli anziani;
- la natura dei servizi offerti dalla Società rientra nei compiti istituzionali dell'Ente;
- non sarebbe ipotizzabile una eventuale reinternalizzazione del servizio data la natura delle attività prestate dalla Società ed il livello professionale richiesto dalla natura delle prestazioni;
- la situazione economica e patrimoniale della Società è tale da garantire un equilibrio generale del bilancio;

Si rileva infatti che trattandosi di servizi assistenziali e quindi di servizi essenziali, la società non è soggetta alle regole di mercato, e non si prevedono, nel medio termine, variazioni che possano comprometterne l'equilibrio finanziario, fatte comunque salve situazioni eccezionali ed imprevedibili;

Considerato inoltre gli immobili affidati a Ser.S.A. S.p.A. necessitano di urgenti interventi di prevenzione incendi ai fini del rilascio dell'agibilità e che il Comune dispone delle perizie tecniche sugli interventi necessari, si intende attivare entro il mese di gennaio 2015 un tavolo tecnico per predisporre il programma degli interventi e il loro finanziamento;

Considerato che, come disposto dall'art. 13, comma 25-*bis*, del D.L. n. 145/2013, gli Enti Locali sono tenuti ad inviare la relazione di cui all'articolo 34, comma 20 del D.L. 179/2012 all'Osservatorio per i Servizi Pubblici, oltre alla pubblicazione sul proprio sito internet;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale 05/08/2014 n. 137, di approvazione della Macrostruttura comunale dal 01/09/2014 e conseguente Decreto del Sindaco 12/08/2014 n. 15, nel quale si stabilisce che nelle more dell'assunzione del nuovo dirigente del Settore Economico sociale la direzione venga attribuita al Segretario Generale;

Dato atto che il provvedimento è stato sottoposto all'esame delle Commissioni 1^ e 3^ in riunione congiunta in data 09/12/2014 ed approvato a maggioranza con il voto contrario dei Consiglieri Marchese Sergio, Lanari Andrea, Bortoluzzi Ida e l'astensione dei Consiglieri Bettiol Claudia, Zoleo Maria Cristina, Balcon Celeste, Pingitore Francesco, Burigo Patrizia;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Economico Sociale espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Udite la relazione e la replica del Sindaco nonché gli interventi di dibattito e dichiarazioni di voto dei Consiglieri, analiticamente riportati nel processo verbale;

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 27 (Sono nel frattempo entrati in aula i Consiglieri Pingitore Francesco, Zoleo Maria Cristina).
previo scomputo degli astenuti: n. 7 (Bettiol Claudia, Burigo Patrizia, De Moliner Roberto, Prade Antonio, Pingitore Francesco, Lanari Andrea, Marchese Sergio)
con voti
favorevoli: n. 19
non votanti: n. 1 (Serafini Silvano),

DELIBERA

1. **di dare atto** delle considerazioni esposte in premessa quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. **di considerare** Ser.S.A. S.p.A., Società interamente partecipata dal Comune di Belluno, una valida modalità di gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari di questa Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 27 della Legge n. 244/07;

3. **di stabilire** che gli uffici competenti, di concerto con l'Amministratore Unico, valutino la sostenibilità dei costi soprattutto per i servizi che non costituiscono livelli minimi di assistenza, riferendone al Consiglio Comunale;

4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il seguente risultato:
   Presenti: n. 27
   previo scomputo degli astenuti: n. 1 (Lanari Andrea)
   con voti
   favorevoli: n. 25
   non votanti: n. 1 (Serafini Silvano).

***

Allegato Foglio parere.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale	Il Presidente
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA	avv. RASERA BERNA FRANCESCO

COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 1678/2014 ad oggetto: "SOCIETÀ SERSA SPA- RICOGNIZIONE EX ART. 3, COMMI 27 E SEGUENTI, LEGGE N. 244/07 E RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 DEL DL. N. 179/12. ", ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì 05/12/2014

Sottoscritto dal Dirigente
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale

COMUNE DI BELLUNO

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 63 del 17/12/2014

OGGETTO: SOCIETÀ SERSA SPA - RICOGNIZIONE EX ART. 3, COMMI 27 E SEGUENTI, LEGGE N. 244/07 E RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 D.L. N. 179/12..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 21/01/2015

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale